

CONVENZIONE TRA COMUNE DI GUASTALLA ED ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA DI S. CATERINA 2019.

Premesso che:

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre lo svolgimento della annuale Fiera di S. Caterina nel periodo dal 15 al 25 novembre 2019 e che tale manifestazione conferma il proprio obiettivo di promozione turistica e di valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali del nostro territorio;

Che l'Amministrazione curerà direttamente la realizzazione del Luna Park in Piazza I Ragazzi del Po dal 15 al 25 novembre 2019 e del Mercato Straordinario da realizzarsi nelle giornate del 24 e 25 novembre 2019 nelle aree del centro storico già concesse agli operatori commerciali su area pubblica con apposita concessione decennale;

Che inoltre si ritiene opportuno implementare tali attività con un'area espositiva che aumenti l'offerta commerciale e l'attrazione turistica in occasione del mercato straordinario;

Tra

- il COMUNE DI GUASTALLA (di seguito solo Comune), con sede in Piazza Mazzini n.1, rappresentato dal Responsabile dell'Area Affari Istituzionali dott. Scaravelli Marco domiciliato ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da incarico del Sindaco prot. 17003 del 10/07/2019)

e

- l'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GUASTALLA (di seguito solo Associazione) con sede a Guastalla, codice fiscale: 01389840354, nella persona del legale rappresentate Luciano Cavandoli, che dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Richiamate:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore",
- la Legge Regionale n.5 del 25/03/2016 "Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco . . ." con cui la Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.
- il Codice civile; gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso altresì che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di

volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali

- la medesima disciplina definisce attività di volontariato quella prestata da una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo;
- la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;
- la Regione Emilia-Romagna con la propria Legge n.5 del 25/03/2016 "Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco . . ." riconosce e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, dedite principalmente all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali.
- ai sensi dell'art.55 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore . . ."
- ai sensi dell'art.56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato . . . convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- l'articolo 6 della Legge Regionale n. 5 del 25/03/2016, che prevede che i Comuni possono consultare le Pro Loco nella redazione dei programmi e dei progetti turistici locali e stipulare con esse convenzioni, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 34 del 2002, che definiscano i criteri e le modalità di organizzazione o della gestione di eventi turistici locali, di gestione degli uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, di gestione delle attività di promozione sociale verso soggetti terzi, per l'utilizzo a titolo gratuito di locali ed attrezzature del Comune, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n. 34 del 2002.

Dato atto che:

- l'Associazione non lucrativa Pro Guastalla è iscritta in un'apposita sezione del Registro di cui all'articolo 4 della Legge Regionale n. 34 del 2002 (condizione indispensabile per accedere a contributi e stipulare convenzioni),

- che nei rapporti di collaborazione già intrattenuti con questo ente, e con altre realtà del territorio ha dimostrato "attitudine e capacità operativa";
- e che si è resa disponibile a collaborare con l'Amministrazione Comunale nello svolgimento delle attività espositive collaterali alla realizzazione della Fiera di Santa Caterina 2019, come meglio descritte in seguito;

Tanto richiamato e premesso, Comune di Guastalla ed Associazione Pro Loco Guastalla, come sopra costituiti, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 – Oggetto

Applicando l'articolo 6 della Legge Regionale n.5 del 25/03/2016, ed il principio di sussidiarietà orizzontale, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione, quindi affida alla stessa la realizzazione delle attività espositive collaterali alla realizzazione della Fiera di Santa Caterina 2019, dettagliatamente descritte al successivo articolo 4.

Articolo 3 – Finalità e durata

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione, con la finalità di arricchire l'offerta dell'esposizione commerciale della manifestazione denominata Fiera di Santa Caterina, nei giorni 23 (solo dalle ore 14.30), 24 e 25 novembre 2019, ed esclusivamente per la durata della manifestazione nell'edizione 2019, escludendo qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

Articolo 4 – Impegni della Associazione

Sarà compito dell'Associazione:

- L'allestimento di aree espositive (fatti salvi interessi pubblici sopravvenuti e il rispetto degli accessi alle attività commerciali in sede fissa) in:

- Piazza Martiri Patrioti,
- Viale Don Minzoni,
- Via Cisa (nel tratto compreso tra Largo dei Mille e Via Zibordi),
- Largo dei Mille,
- Via Passerini,
- Via Gonzaga da Largo dei Mille all'intersezione con Via Beccaria,

Le tipologie espositive ospitate dovranno essere mirate alla valorizzazione del settore artistico, artigianale, agricolo, enogastronomico e dei prodotti tipici locali.

- L'assunzione delle spese relative all'allestimento nelle aree espositive, dei quadri elettrici al servizio delle attività ospitate nelle suddette aree e la predisposizione di apposito allacciamento straordinario per la fornitura di corrente elettrica;

- La predisposizione, sotto la propria responsabilità e discrezionalità, del servizio di vigilanza notturna.

- L'assunzione di apposite polizze assicurative per l'assunzione delle responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose comunque provocati, anche dai propri collaboratori, nello svolgimento delle attività di cui sopra, restando comunque e sempre a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi, sollevando il Comune di Guastalla da ogni responsabilità verso i terzi, derivanti da inadempienze organizzative, o da fatti dolosi e /o colposi propri o altrui;

- L'assunzione degli oneri relativi alla COSAP per i giorni e per gli spazi pubblici di effettiva occupazione;

- L'osservanza, nello svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione, del codice di comportamento approvato dal Comune di Guastalla con deliberazione della Giunta Comunale n. 133/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il presente accordo qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la violazione sia ritenuta grave.
- Presentare all'Amministrazione, al termine della manifestazione, un completo rendiconto della stessa corredato dalle necessarie pezze giustificative delle spese sostenute.

Articolo 5 – Impegni della Amministrazione

L'Amministrazione si impegna:

- nell'organizzazione diretta del Luna Park e del Mercato Straordinario della Fiera;
- all'assunzione delle spese tipografiche per manifesti/locandine pubblicitarie e alle relative spese per affissione e diffusione;
- alla predisposizione delle necessarie ordinanze in materia di circolazione ed utilizzo delle aree pubbliche;
- alla concessione delle aree destinate all'attività realizzata dalla Associazione;
- al riconoscimento all'Associazione, a fronte dell'attività svolta, di un contributo economico non superiore ad € 1.000,00 da erogarsi al termine della manifestazione ed a presentazione di apposito rendiconto corredato dalle necessarie pezze giustificative delle spese sostenute.

Articolo 6 – Norme finali

La presente non preclude all'Associazione l'accesso ai contributi annuali che il Comune eroga a norma del relativo regolamento ovvero in forza di altre eventuali convenzioni.

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere, con effetto immediato, la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione e/o qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti.

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, queste ultime, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Segretario Comunale.

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 - Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico, in eguale misura, di entrambe le parti, che provvederanno altresì alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Comune di Guastalla

Associazione Pro Loco Guastalla